

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40718 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udiienza: 23/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza n. 644/2016 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI del 14/11/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/10/2015, il Tribunale di Cagliari ha condannato (omissis) alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 e 434 cod. pen. (capo A) e 81 cod. pen. e 256, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 152 del 2006 (capo B, limitatamente alla raccolta dei rifiuti diversi dai sottoprodotti di origine animale), ha dichiarato estinti ulteriori reati di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, perché estinti per oblazione e lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 81 e 256, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 152 del 2006, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (capo B, limitatamente alla raccolta e al trasporto dei sottoprodotti di origine animale).

Con sentenza del 14/11/2016 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale.

L'imputazione di cui al capo A) attiene alla detenzione di ingenti ed imprecisati quantitativi (superiori a tremila metri cubi) di sottoprodotti di origine animale (SOA), lasciati a diretto contatto col suolo e in balia degli agenti atmosferici e quella di cui al capo B) concerne l'attività di raccolta e di trasporto di ingenti ed imprecisati quantitativi di rifiuti pericolosi e non (superiori a tremila metri cubi), senza le prescritte autorizzazioni, al di fuori dei limiti temporali previsti dalle norme (condotte criminose perpetrate tra il 07/06/2011 e il 04/11/2011 presso lo stabilimento sito in

All'epoca dei fatti, la (omissis) conduceva nell'agglomerato industriale del Comune di Uta un impianto per l'eliminazione o il recupero di sottoprodotti di origine animale (carcasse e residui di macellazione) in forza di autorizzazione integrata ambientale rilasciatale con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia e Protezione Civile della Provincia di Cagliari del 31/05/2010.

Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari presso lo stabilimento emergeva che nel piazzale interno erano stoccati: numerosi contenitori pieni di farine animali, di liquami di origine animale ed altri rifiuti; rottami, ferrosi, oli esausti e batterie d'auto; migliaia di metri cubi di scarti di origine animale.

Tali materiali erano detenuti irregolarmente, in quanto ammassati in modo disordinato, esposti agli agenti atmosferici e non tracciati nei registri di carico e scarico.

In particolare, i sottoprodotti di origine animale, occupanti una vasta superficie a cielo aperto in zona diversa da quella indicata nell'autorizzazione, erano putrefatti, emanavano un fetore nauseabondo e producevano un cospicuo quantitativo di percolato, sparsi sul piazzale.

I predetti dati trovavano conferma in occasione dell'ispezione svolta il giorno successivo dal Servizio Veterinario dell'ASL di Cagliari, che attestava le modalità di stoccaggio senza protezione, il rischio di infezioni per l'uomo e per gli animali nonché l'irrespirabilità dell'aria.

Il 09/08/2011, il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Cagliari rilevava l'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente e sospendeva l'autorizzazione integrata ambientale.

In ordine ai reati di cui al capo B), era pacifica la presenza nel cortile interno dello stabilimento della (omissis) società della quale era legale rappresentante, di un cospicuo volume di rifiuti pericolosi e non, sopra indicati, materiale disordinatamente accatastato e frammisto ai liquami organici prodottisi dalla decomposizione dei vicini accumuli di SOA.

Tale deposito – in quanto effettuato in difformità dalle prescrizioni di cui all'art. 183 D. Lgs. n. 152 del 2006, senza il rispetto delle condizioni minime di sicurezza – non poteva essere considerato temporaneo e, di conseguenza, attuabile in assenza di specifiche autorizzazioni. Esso, pertanto, doveva essere qualificato come deposito preliminare, predisposto in assenza di specifica autorizzazione, condotta integrante gli estremi del reato di cui all'art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006. La planimetria allegata all'AIA, d'altronde, non individuava il cortile, bensì un apposito magazzino, all'interno del quale i rifiuti avrebbero dovuto essere ordinatamente suddivisi per categorie ed etichettati, al riparo da agenti atmosferici.

In relazione ai reati di cui al capo A), doveva riconoscersi che plurime condotte criminose, sussumibili sotto altrettante norme contravvenzionali, potevano integrare nel loro complesso una diversa ipotesi di delitto, salva l'ipotesi di concorso apparente di norme, non ricorrente nella fattispecie in esame.

A causa di un guasto all'impianto di smaltimento dell' (omissis) SOA si accumulavano in quantità pari a diverse migliaia di metri cubi, sparsi per migliaia di metri quadrati del piazzale dello stabilimento, con modalità di gestione caratterizzate dalla violazione di tutte le prescrizioni dettate dalla legge e dall'AIA, proprio allo scopo di prevenire i rischi suindicati.

Le carcasse e gli scarti di macellazione frammisti ad altri rifiuti (pericolosi e non) erano stati depositati in modo incontrollato nel piazzale, non erano stati refrigerati. Essi erano esposti a fenomeni meteorologici e all'elevata temperatura agostana, che favoriva lo sviluppo dei processi tipici della decomposizione; i rifiuti erano lasciati alla mercé di uccelli ed animali selvatici, i quali, cibandosene, avrebbero potuto infettarsi e/o diffondere nell'ambiente agenti patogeni.

Dalla comunicazione della (omissis) del 20/08/2011 emergeva che i liquidi conferiti dallo stabilimento in seguito all'accumulo di SOA alteravano significativamente la qualità delle acque reflue. Lo stillicidio di percolato culminava con una fuoriuscita

di un numero imprecisato di metri cubi del liquido di lavaggio del piazzale ed interessava una superficie di terreno pari a circa 200 mq. e determinando una costante esposizione del suolo all'agente inquinante.

L'accumulo di SOA comportava un evento distruttivo qualificabile come grave, complesso ed esteso, in quanto concretante un pervasivo ed ingovernabile fenomeno di compromissione globale, anche se non irreversibile, dell'ambiente.

2. (omissis) a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di ricorso.

2.1. Mancanza di motivazione in riferimento al reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo B).

Si osserva che la (omissis) non aveva mai svolto attività di raccolta e di trasporto di rifiuti diversi dai SOA (Sottoprodotti di Origine Animale). La Corte territoriale non ha esaminato il motivo di appello proposto sul punto e non ha acquisito prove documentali o testimoniali relativamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi e non.

Dalle deposizioni testimoniali, infatti, emergeva che in alcune zone del piazzale risultavano depositati anche altri rifiuti, quali pedane in legno, contenitori di plastica, pneumatici fuori uso, fusti metallici, batterie ed altro (v. dichiarazioni del brig. (omissis) e del lgt. (omissis)); i rifiuti presenti nel cortile dell' (omissis) non erano stati raccolti altrove né trasportati presso l'impianto di pertinenza della medesima, ma erano stati prodotti da tale ultima società.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione al reato contestato al capo B).

Si deduce la tesi dell'erroneità della qualifica di deposito preliminare attribuita dalla Corte di appello, in quanto la (omissis) aveva realizzato un deposito temporaneo, per il quale non occorre una specifica autorizzazione, aveva prodotto rifiuti diversi dai sottoprodotti di origine animale e li aveva raggruppati prima della raccolta.

Per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, non doveva intendersi solo quello di formazione dei rifiuti, ma anche quello nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi erano depositati, purché ad esso funzionalmente collegato.

I sottoprodotti di origine animale erano stati accumulati nell'area circostante allo stabilimento, a causa della temporanea interruzione dell'impianto di trattamento e dovevano essere smaltiti al momento del ripristino dell'operatività, come poi effettivamente avveniva.

2.3. Erronea applicazione dell'art. 434 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione.

Si evidenzia che il "disastro innominato" consiste in un avvenimento diverso ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenze; occorre delineare una nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo: a) sul piano dimensionale, un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; b) sul piano della proiezione offensiva, la produzione di un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

L'evento in questione non era connotato da tali caratteristiche, in quanto i fatti contestati rientravano in fattispecie contravvenzionali costituenti oggetto di oblazione. L'accoglimento della domanda di oblazione comportava l'esclusione della gravità del fatto.

2.4. Erronea applicazione dell'art. 434 cod. pen. e illogicità della motivazione in riferimento all'elemento del pericolo per la pubblica incolumità.

Si censura il mero richiamo alla ripetizione della formula codicistica, senza indicazione di elementi e dati scientifici, dai quali poteva derivare dal fatto "disastro" il pericolo per la pubblica incolumità.

Si è erroneamente ritenuto sussistente un rischio derivante dalla proliferazione di microorganismi derivanti dalla decomposizione di tessuti organici di origine animale, ma senza l'espletamento di un effettivo accertamento in concreto.

Doveva escludersi il rischio di episodi di encefalopatia spongiforme bovina. Nel bestiame la trasmissione del prione scaturiva dal consumo di mangimi contaminati; nell'uomo, invece, il consumo di carni contaminate dal prione responsabile della BSE doveva essere associato all'insorgenza di una rara e fatale patologia neuro-degenerativa (una variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob) e non alla trasmissione di agenti patogeni derivante dalla decomposizione di tessuti organici di natura animale.

2.5. Erronea applicazione dell'art. 434 cod. pen. e contraddittoria motivazione con riferimento al pericolo di inquinamento del suolo e della falda acquifera.

Si sostiene che i paventati pericoli di inquinamento del sottosuolo e/o della falda acquifera non erano mai stati presenti e che, in ogni caso, non avevano mai assunto proporzioni straordinarie.

Le valutazioni della Corte di appello prescindevano completamente dalle risultanze dei documenti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado: i sottoprodotti di origine animale erano stati collocati sul piazzale antistante lo stabilimento, ricoperto da una soletta di calcestruzzo idonea ad impedire l'inquinamento del suolo (v. relazione istruttoria del 17/12/2013 presso la Direzione TRI del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce che la (omissis) legalmente rappresentata da Vivarelli Roberto, non aveva mai svolto attività di raccolta e di trasporto di rifiuti diversi dai SOA (Sottoprodotti di Origine Animale).

Tale assunto è smentito dall'esito delle risultanze processuali, avendo i giudici di merito accuratamente descritto lo stato dei luoghi, le sostanze nocive presenti nel deposito, il totale stato di abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni in materia.

Si è evidenziato che la (omissis) conduceva, nell'agglomerato industriale del Comune di Uta, un impianto per l'eliminazione o il recupero di SOA, in forza di AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale), rilasciatale con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia e Protezione Civile della Provincia di Cagliari del 31/05/2010.

Tale provvedimento prevedeva le seguenti disposizioni: a) consentiva il deposito temporaneo coperto e pavimentato dei rifiuti prodotti dall'attività nelle aree individuate nella planimetria allegata; b) imponeva di adottare tutte le precauzioni necessarie, per evitare gli effetti negativi sull'ambiente, dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché odori, rumore e rischi diretti per la salute umana; c) imponeva di stoccare i sottoprodotti esclusivamente all'interno dell'apposito capannone e a refrigerarli in caso di fermata dell'impianto; d) imponeva di raggruppare per tipologie omogenee i contenitori usati per le operazioni di stoccaggio e di contrassegnavli con etichette, riportanti la natura e il grado di pericolosità dei sottoprodotti; e) obbligava a convogliare in apposita vasca le acque reflue originate dalle attività di bonifica e pulizia; f) imponeva di tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti; g) obbligava ad informare tempestivamente le autorità competenti di eventuali inconvenienti, influenti in modo significativo sull'ambiente.

Si trattava, quindi, di impianto nella disponibilità della (omissis) e da essa gestito, in cui si erano accumulati rifiuti, pericolosi e non, di varia origine, accatastati disordinatamente e frammisti ai liquami organici, prodottisi per effetto della decomposizione dei vicini accumuli di SOA.

In violazione delle suindicate prescrizioni, erano ammassati rifiuti organici e di materiale vario collocati all'aperto, non refrigerati, non ricoperti e non tracciati nei registri di carico e scarico; la loro giacenza incontrollata non era comunicata alle autorità competenti.

La (omissis) aveva raccolto e trasportato tali rifiuti, principalmente di natura organica, nelle aree di propria pertinenza e, per i residui di origine animale,

aveva prodotto in giudizio autorizzazioni al trasporto dei residui di origine animale (vedi pag. 14 della sentenza di primo grado), per cui non vi sono dubbi sulla configurabilità delle condotte criminose di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), D.lgs. n. 156 del 2006 di cui al capo B).

Il primo motivo di ricorso, quindi, è infondato.

2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la (omissis) aveva predisposto un deposito temporaneo di rifiuti, per il quale non era necessaria autorizzazione.

Va premesso che, in tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 D.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 8549 del 22/02/2018, Stroschio, non massimata; Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 19883 del 11/03/2009, Fabris, Rv. 243719).

Il deposito temporaneo, peraltro, è comunque soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva imposti dalle direttive comunitarie in forza dell'art. 174 del Trattato CE.

Nella fattispecie, nessuna delle condizioni previste dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.lgs. n. 152 del 2006 e dalla normativa comunitaria risulta rispettata, essendo stati i rifiuti ammassati in modo indistinto e senza criterio. Lo stesso ricorrente non contesta la descrizione dell'area di giacenza dei rifiuti, operata dagli organi di P.G.. Non erano imballati, etichettati e separati per categorie omogenee.

Si trattava sostanzialmente di una discarica abusiva, nella forma dell'abbandono reiterato di rifiuti nel tempo, rilevante in termini spaziali e quantitativi, e conseguentemente punibile ai sensi dell'art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152 del 2006.

3. Col terzo motivo di ricorso si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 81 e 434 cod. pen. di cui al capo A) della rubrica.

La Corte di appello, con corretto procedimento inferenziale, ha ritenuto sussistente l'evento di danno, rilevando che i SOA, potenziali diffusori di agenti patogeni trasmissibili anche all'uomo ex art. 2, n. 5, D. Lgs. n. 508 del 1992, rappresentavano un

importante fattore di rischio di dispersione nell'ambiente di malattie infettive degli animali, potenzialmente pericolose anche per gli esseri umani (v. i "considerando" n. 10 dell'ora abrogato Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 03/10/2002 e n. 1 del successivo Regolamento CE n. 1069 del 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009) e che dette qualità intrinseche richiedevano un trattamento particolarmente accorto, atto ad evitare l'esposizione dei SOA agli agenti atmosferici, la loro dispersione nell'ambiente e l'assenza di contatto con potenziali vettori (quali la fauna selvatica), in grado di farsi portatori nei confronti dell'uomo di eventuali patogeni.

La Corte territoriale ha dato atto della tossicità di alcuni gas prodotti dalla putrefazione di organismi animali nonché di talune sostanze contenute nel percolato aventi natura di rifiuto liquido e dell'evoluzione della situazione verso la creazione di condizioni anossiche per l'attività della biomassa, con notevoli riduzioni dell'efficienza depurativa e inibizione dell'attività biologica (vedi le analisi effettuate dalla sugli effluenti immessi dall' (omissis) nella fognatura consortile collegata al depuratore), tali da rendere necessari plurimi interventi in materia delle pubbliche amministrazioni, volti a contenere la situazione.

Il giudice *a quo* ha considerato la diffusione di emissioni e miasmi nell'agglomerato industriale e nell'area circostante, di intensità tale da rendere impossibile alle maestranze il compimento delle normali attività, della tracimazione del percolato dai muri di confine dello stabilimento e della sua invasione dal piazzale alle campagne circostanti.

Tali fatti si dispiegavano tra il luglio ed il novembre 2011, come riscontrato dai plurimi accessi di autorità pubbliche sul luogo dell'accaduto.

Per quanto attiene ai requisiti costitutivi della fattispecie criminosa in questione, integra il cosiddetto disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; ne consegue che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'*habitat* umano (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schnnidheiny, Rv. 262790, decisione che ha ricostruito l'ipotesi delittuosa in esame sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla

sentenza della Corte costituzionale 1 agosto 2008, n. 327 e dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sulla materia, collegati alla stessa pronuncia del Giudice delle leggi).

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 327 del 2008), era possibile «[...] delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, cit.).

Il delitto di disastro innominato, che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola *immutatio loci*, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità (Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, Rv. 251592).

La condotta criminosa in esame integra gli estremi del reato contestato, emergendo una situazione astrattamente idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità. La disposizione di cui all'art. 434 cod. pen. non richiede l'effettiva produzione di un danno, essendo sufficiente l'insorgenza di uno stato di fatto, che renda possibile un danno. L'effettività della capacità diffusiva del nocumento deve essere, mediante valutazione *ex ante*, accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno, qualora l'evento dannoso non si sia verificato.

Il disastro ambientale, in particolare, si verifica allorché la condotta posta in essere sul territorio cagioni un danno grave e irreparabile all'ambiente, e vi sia pericolo per l'incolumità pubblica. L'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità deve essere straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione, che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva.

Nella fattispecie, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la contaminazione del sito con sostanze pericolose per la salute umana assumeva connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa (Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236295).

Non osta a tale qualificazione della vicenda l'ammissione dell'imputato all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen. per alcune contravvenzioni contestate, avendo la Corte di merito logicamente evidenziato che tale evenienza non implicava necessariamente un giudizio di non gravità del fatto, in base a quanto disposto dal comma quarto della medesima disposizione. L'ammissione all'oblazione per plurime fattispecie contravvenzionali e la valutazione di gravità della vicenda complessivamente considerata (in termini tali da integrare il contestuale delitto ex art. 434 cod. pen., non in rapporto di specialità con le stesse) non determinano una contraddittorietà della motivazione.

Alla luce di quanto esposto, la durata dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del materiale (cinque mesi), il quantitativo di sostanze contaminate (superiore a tremila metri cubi di SOA lasciati a diretto contatto col suolo e in balia degli agenti atmosferici), la loro intensa tossicità, la loro diffusione nell'ambiente circostante (produzione di percolato) e il pericolo di causazione di danni ulteriori alla salute sono stati ritenuti dalla Corte di appello idonei a produrre il disastro ambientale, integrante i reati di cui agli artt. 81 e 434 cod. pen. (capo A).

Il terzo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

4. E' infondato altresì il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l'inesistenza del pericolo di danno nonché il mancato espletamento di accertamenti tecnici al riguardo.

Nella loro discrezionalità i giudici di merito si sono basati per le loro valutazioni sulle indicazioni di soggetti qualificati, quali i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari nonché gli appartenenti all'Ufficio Tecnico del Consorzio Industriale di Cagliari, al Servizio Veterinario della ASL, al Settore Ecologia della Provincia di Cagliari e al Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL.

A fronte delle specifiche acquisizioni documentali e di dichiarazioni di testimoni richiamati nella sentenza impugnata, il ricorrente si limita a riportare dati scientifici e tecnici, senza allegare documentazione a sostegno delle proprie asserzioni, in violazione del principio di autosufficienza.

5. Col quinto motivo di ricorso, si sostiene la tesi dell'assenza di pericoli di inquinamento del sottosuolo e/o della falda acquifera. La difesa segnala l'esistenza della disposizione di cui all'art. 452 bis cod. pen., che prevede il reato di inquinamento ambientale in caso di compromissione o di un deterioramento significativo e misurabile, evidenziando quanto segue: a) l'adozione di cautele adottate per prevenire l'inquinamento del sottosuolo, con particolare riferimento all'installazione di una soletta di calcestruzzo e l'irrilevanza penale dell'inquinamento di un'area di 200 mq. in base a tale disposizione; b) l'impossibilità di provocare inquinamento della falda acquifera, in quanto la (omissis) scaricava le acque reflue nella condotta fognaria del

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, luogo di confluenza delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni industriali degli opifici siti nell'area del Consorzio.

Va osservato, innanzitutto, che il richiamo di cui all'art. 452 bis cod. pen. è inconferente, perché tale disposizione era introdotta con legge 22 maggio 2015, n. 68, entrata in vigore in epoca successiva a quella di consumazione dei reati (commessi tra il 07/06/2011 e il 04/11/2011); trattasi, peraltro, di reato di danno e non di pericolo, ben distinto rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 434 cod. pen..

In relazione all'inquinamento della falda acquifera, La Corte territoriale ha valorizzato l'esito delle analisi effettuate dalla (omissis) sugli effluenti immessi dall' (omissis) nella fognatura consortile collegata al depuratore, modalità di sversamento non idonea ad eliminare il predetto rischio di inquinamento.

Con gli ulteriori rilievi, inoltre, il ricorrente chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2018.